

Art.32 - Indennità di cassa e maneggio di denaro

1) Al personale adibito con carattere di continuità ad operazioni di cassa è riconosciuta un'indennità di cassa e di maneggio di denaro nella misura del 5% della paga base nazionale conglobata di cui all'art.26 del presente CCNL.

2) L'indennità di cui sopra è dovuta soltanto nel caso in cui il lavoratore abbia la piena e completa responsabilità della gestione di cassa con il connesso obbligo di accollo delle eventuali differenze.

3) In relazione alle operazioni di maneggio denaro il datore di lavoro può manlevare il dipendente da ogni responsabilità e da ogni eventuale mancanza che si dovesse verificare nell'incasso giornaliero e nella resa periodica dei conti ad eccezione di comprovati e riscontrati casi di dolo e/o colpa grave. In tal caso non sarà dovuta al lavoratore alcuna maggiorazione, pur restando confermati tutti gli obblighi di diligenza del lavoratore nell'incasso e nel versamento delle somme e di versamento delle stesse nei termini fissati dalla Direzione.